

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2013, n. 23-5328

Dipendente Arch. Mario Longhin; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del Tribunale di Torino Sezione Civile, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Con lettera del 18.10.2012 l'Arch. Mario Longhin, funzionario regionale assegnato alla Direzione Ambiente, ha richiesto l'autorizzazione ad assumere quattro incarichi di consulenze tecniche d'ufficio (CTU) n. 634/12, 17/12, 1804/11 a favore del Tribunale di Torino Sezione civile e n. 1096/11 a favore del Tribunale Ordinario di Moncalieri Sezione distaccata del Tribunale di Torino, nel periodo novembre 2012 – marzo 2013 con un impegno presunto di 20 ore.

L'art. 3 della L.R. 23.1.1989 n. 10 stabilisce che l'assunzione da parte del dipendente regionale di incarichi (tra i quali anche gli incarichi per lo svolgimento di consulenze tecniche, perizie ed arbitrati) conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico deve essere autorizzata, valutata la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro e agli interessi della Regione e verificata l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate dallo stesso nell'ambito dell'Amministrazione Regionale.

Inoltre l'art. 4, comma 1, del Regolamento di attuazione della stessa legge stabilisce che ogni anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2013 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi conferiti dall'Autorità Giudiziaria era 5, e che peraltro al dipendente sopra citato non è stato autorizzato per il corrente anno nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. d) della L.R. n. 10/1989;

visto che il Direttore della Direzione da cui l'Arch. Mario Longhin dipende funzionalmente ha espresso il proprio visto;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione;

dato atto che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge sopra citata, lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dal Tribunale direttamente al dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/89, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16 comma 2 lett. e) della L.R. n. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di autorizzare, in parziale sanatoria, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 23.1.1989 n. 10, l'Arch. Mario Longhin a svolgere quattro consulenze tecniche a favore del Tribunale di Torino Sezione Civile nel periodo novembre 2012 – marzo 2013.

Lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che saranno liquidati dal Tribunale direttamente al dipendente, con l'obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)